

Dottrina Per il Lavoro

Confprofessioni e BeProf

EBIPRO: Studi professionali - rimborso delle spese sostenute per il trasporto pubblico

Pubblicato il 11 Lug 2022 **EBIPRO** informa che in via sperimentale e nei limiti delle risorse stanziare, al fine di incentivare l' utilizzo del trasporto pubblico, rimborsa a i dipendenti di datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e c on un' anzianità contributiva di almeno mesi a l momento della richiesta, parte delle spese sostenute a titolo personale per l' utilizzo in abbonamento del trasporto pubblico nel tragitto casa - lavoro e viceversa Il dipendente può presentare una sola domanda all' anno per il rimborso delle spese dell' abbonamento per il servizio di trasporto pubblico ANNO 2021 - P er le sole spese sostenute nell' anno 2021 (1 ° gennaio - 31 dicembre 2021) la richiesta dovrà essere presentata , in via eccezionale e solo p er quest' anno di prima attivazione, tra il 1° luglio ed il 3 settembre ANNO 2022 - Per le spese sostenute a partire dall' anno 2022 la richiesta dovrà essere presentata n el periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell' anno solare successivo a quello in cui ha sostenuto le spese (esempio, per il rimborso delle spese sostenute dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 2022 la richiesta dovrà essere presentata tra il 1 ° gennaio ed il 30 giugno Fonte: sito **EBIPRO**



EBIPRO, domande per il rimborso spese del trasporto pubblico

L'Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (**EBIPRO**) ha pubblicato, sul proprio sito online, il regolamento per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto pubblico dei dipendenti. La prestazione è stata prevista in via sperimentale e nei limiti delle risorse stanziare, al fine di incentivare la fruizione dei mezzi pubblici. A chi è rivolto La misura è destinata ai dipendenti assunti con il CCNL studi professionali i cui datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO). Il lavoratore dovrà avere un'anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta. Presentazione della domanda L'iscritto potrà presentare soltanto una domanda all'anno per il rimborso delle spese per il servizio di trasporto pubblico ed esclusivamente per il tragitto da casa a lavoro e viceversa. I termini di presentazione differiscono in base al periodo di utilizzo dell'abbonamento: per le spese sostenute nell'anno 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021): la richiesta dovrà essere presentata in via eccezionale e solo per quest'anno a partire dal 1° luglio e fino al 30 settembre 2022; per le spese sostenute nell'anno 2022: la richiesta dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui il soggetto ha sostenuto le spese. Per le domande relative all'acquisto dell'abbonamento a cavallo fra due anni bisognerà tenere conto della data dell'avvenuto pagamento. L'Ente Bilaterale non prenderà in considerazione le domande presentate oltre i termini sopra indicati. Istruzioni Il soggetto interessato dovrà presentare la domanda accedendo con le proprie credenziali all'Area Riservata, al seguente link <https://areariservata.cadiprof.it/cadiprof-web/>. Oltre la compilazione della richiesta, bisognerà allegare: copie delle ricevute di pagamento con indicazione del numero dell'abbonamento e del nominativo dell'intestatario; copia fronte retro della tessera di abbonamento con indicazione del numero dell'abbonamento e del nominativo dell'intestatario; copia dell'ultima busta paga; Criteri e limiti di liquidazione del contributo Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 200 euro. Il rimborso spetta esclusivamente al dipendente. L'abbonamento nominativo potrà essere annuale o infrannuale (mensile a semestrale), regionale o interregionale. Non sono rimborsabili biglietti a tempo con una durata oraria anche superiore a quella giornaliera o le c.d. carte di trasporto integrate che prevedono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto (l'ingresso a musei o spettacoli, etc.). Il soggetto richiedente riceverà comunicazione soltanto in caso di diniego o sospensione della pratica. Nel caso di domande incomplete, l'Ente inviterà l'iscritto ad allegare gli ulteriori documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, oltre tale termine la pratica avrà automaticamente



eDotto - Cultura e Metodo

Confprofessioni e BeProf

esito negativo. Previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro, la misura sarà erogata entro quattro mesi dalla presentazione della domanda. Nei casi di irregolarità contributive/amministrative, sarà cura dell' Ente Bilaterale assegnare un congruo termine ai fini della regolarizzazione, la mancata attuazione oltre il termine indicato determinerà l' esito negativo della pratica.

Gli archeologi vogliono l'«equo compenso»


In un' Italia dove il lavoro sottopagato per i giovani è pratica diffusa e dove troppi addetti alla cultura ricevono compensi umilianti , gli archeologi non rappresentano certo una felice eccezione. Infatti anche i ricercatori dell' antichità chiedono una norma sull'«equo compenso» per i liberi professionisti, quale la stragrande maggioranza degli archeologi è. Lo ha rivendicato il VI congresso nazionale dell' Ana, l' Associazione Nazionale Archeologi, tenuto a giugno all' Ara Pacis di Roma. L' assemblea ha confermato Alessandro Garrisi, nella foto , alla presidenza e in una nota, dichiarandosi in sintonia con il presidente di **Confprofessioni** Gaetano Stella, è intervenuto sul disegno di legge in Senato numero 2419 ora in discussione: « Invece di tutelare i professionisti finisce per penalizzarli, contenendo molteplici clausole vessatorie: come l' ipotesi di nullità per pattuizioni in tema di anticipazione di spesa o la presunta corresponsabilità del professionista, nel caso in cui sia vittima di contratto professionale non congruo o iniquo ». « L' articolo 36 della Costituzione stabilisce il diritto del lavoratore a un compenso proporzionato, il disegno di legge giustamente vuole regolare questo principio, ma lo fa in maniera sbagliata », sostiene Garrisi. Cosa e dove sbaglierebbe il testo? « Se il professionista viene pagato poco la responsabilità diventa principalmente sua: sanziona chi lavora a tariffe troppo basse ». Per voi archeologi è una faccenda spinosa. « Il tariffario redatto dalla nostra associazione nel 2011, ancora valido, fissa che una giornata parte dai 200-250 euro a seconda delle mansioni. Invece ci sono archeologi che lavorano in media a 80 euro al giorno perché stritolati dal mercato . Siamo i primi a dire che le tariffe inique vanno rifiutate, ma c' è il guadagno netto di chi lo propone: riguarda tutti i professionisti e diventa cruciale per noi archeologi ». Qualche ente, riconosce il presidente di Ana, ha agito bene: « La Regione Lazio ha una normativa che garantisce che un professionista sia compensato equamente in proporzione al lavoro e non lo sanziona ». In più, segnala, il mestiere negli ultimi 15 anni è cambiato drasticamente: « L' archeologo oggi fa molte attività che prima non esistevano. Per esempio interviene nella progettazione di lavori come gli ingegneri e i geometri, nella pianificazione regionale, nei piani urbanistici e altro ». Non è questa una conquista per la categoria? « Sì », risponde Garrisi, ma segnala che qui si apre un altro fronte: « La progettazione è complicatissima, salvo eccezioni non viene insegnata, dobbiamo impararla sul campo. La formazione universitaria italiana è di altissimo livello, i nostri studenti sono i meglio formati, ma va integrata, senza snaturarla, magari con materie più tecniche. Ci vuole una convergenza tra la formazione universitaria e l' aggiornamento permanente delle associazioni e degli ordini di categorie. Come archeologi ne abbiamo l' esigenza ».



Equo compenso, ultime notizie: cosa sapere sul DDL all' esame del Senato

Equo compenso, ultime notizie: cosa sapere sul DDL all' esame del Senato Il disegno di legge sull' equo compenso è alle battute finali. Ecco una guida completa su quanto prevede il DDL, prima del via libera in Senato Di Paolo Ballanti 11 Luglio 2022 Il 29 giugno 2022 è arrivato l' ok in Commissione Giustizia del Senato al Ddl 2419 sull' equo compenso che passa ora al Senato per l' approvazione definitiva. Il testo ha l' obiettivo di tutelare i professionisti verso: banche, assicurazioni, pubblica amministrazione ed imprese con più di 50 dipendenti o con un fatturato superiore a 10 milioni di euro. La tutela avviene con la previsione di un compenso equo : proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto; nonché alle caratteristiche della prestazione e definito comunque nel rispetto di decreti ministeriali ed aggiornato con cadenza biennale su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Vengono altresì previsti meccanismi di prevenzione degli abusi in mano ai singoli ordini oltre alla possibilità di sanzionare i professionisti che non richiedono compensi equi.

Ddl Equo compenso: il punto sulla situazione Il DDL, come riportato da ' Ansa.it ' lo scorso 6 luglio, dovrà andare in Aula per il voto ' quanto prima, probabilmente già a settembre '. A dirlo il sottosegretario alla Giustizia, con delega alle Professioni, Francesco Paolo Sisto. Sempre sul provvedimento si è registrato l' appello del presidente di **Confprofessioni** Gaetano Stella, pubblicato sul portale istituzionale ' **confprofessioni.eu** '. Nelle scorse settimane, ha spiegato Stella, avevamo ' espresso tutte le nostre perplessità su un testo di legge che, per essere realmente efficace, necessita di alcune modifiche sostanziali, correggendo i passaggi che, paradossalmente, penalizzano gli stessi professionisti che si vorrebbero tutelare. Allo stesso tempo riteniamo imprescindibile impegnarsi per l' approvazione di una legge che, finalmente, garantisca i professionisti nei confronti dei committenti forti '. Per tali ragioni, ancora Stella, non ' possiamo che condividere le parole del Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, che propone di approvare la legge emendando i due passaggi più controversi - il procedimento disciplinare nei confronti dei professionisti (articolo 5, comma 5) e la presunzione legale di equità delle convenzioni previste dall' articolo 6 '. Equo compenso: cos' è e come funziona Con il termine 'equo compenso' si intende un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto , nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, conforme ai compensi previsti per: gli avvocati, con decreto del Ministro della giustizia; i professionisti iscritti ai rispettivi ordini, con appositi decreti ministeriali; le associazioni professionali, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DDL (l' aggiornamento è previsto con cadenza biennale). Il successivo articolo 5 (comma 3) dispone



Lavoro e Diritti

Confprofessioni e BeProf

che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono comunque soggetti ad adeguamento (sempre biennale) su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. A chi si applica? Il Disegno di Legge sull' equo compenso (articolo 2) opera per i rapporti aventi ad oggetto una prestazione d' opera intellettuale svolta (anche in forma associata o societaria) in favore di: Imprese bancarie ed assicurative ovvero loro società controllate o mandatarie; Imprese che nell' anno precedente al conferimento dell' incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno ottenuto ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; Pubblica amministrazione e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Nullità delle clausole L' articolo del DDL dispone la nullità delle clausole che: Non prevedono un compenso equo e proporzionato all' opera prestata; Vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; Impongono l' anticipazione delle spese; Attribuiscono al committente, vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Clausole nulle Sono altresì nulle, prosegue l' articolo 3 (comma 2) le ' clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall' incarico o dall' affidamento tra il cliente e il professionista ' che consistano: Nella riserva concessa al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali; attribuire al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve svolgere a titolo gratuito; anticipazione delle spese a carico del professionista; previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell' attività professionale oggetto della convenzione; definizione di termini di pagamento eccedenti i sessanta giorni dalla data di ricevimento del documento (fattura o richiesta di contenuto equivalente) da parte del cliente; previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all' avvocato sia riconosciuto ' solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte ' ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui la somma prevista nella convenzione sia maggiore; previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi ' si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati '; previsione che il compenso pattuito per l' assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto ; obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all' utilizzo di software o banche dati, la cui utilizzazione sia richiesta dal cliente. La nullità colpisce peraltro le singole clausole del contratto, ma non l' intero documento, che resta valido ed efficace. Gli indennizzi per il professionista Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito (articolo 4) lo ridetermina e condanna il cliente al pagamento della differenza tra ' l' equo compenso e quanto già versato al professionista '. E' altresì possibile